

## REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Indice revisione	Data revisione	Descrizione revisione	Preparato da	Verificato da	Approvato da
0	24.05.2018	Prima emissione	Amministratore Delegato		CdA 25.05.2018
1	16.10.2018	Revisione con introduzione "Blocked List"	Amministratore Delegato	Compliance	CdA 25.10.2018
2	04.10.2019	Revisione con aggiornamento scheda	Amministratore Delegato	Compliance	CdA 10.10.2019
3	02.-03.2020	Revisione operativa richiesta dal Comitato	Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	Compliance	CdA 23.03.2020
4	08.10.2020	Revisione	Amministratore Delegato Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	Compliance Studio P&P	CdA 15.10.2020
5	25.01.2021	Revisione con attribuzione specifica di poteri di censimento al Comitato	Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati	Compliance	CdA 28.01.2021
6	08.02.2021	Revisione schede per il censimento	Funzione Affari Societari	Compliance	Comitato 09.02.2021

**Sommario**

<u>REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI</u> .....	1
<u>1. Introduzione</u> .....	3
<u>2. Scopo del documento</u> .....	3
<u>3. Normativa di riferimento</u> .....	4
<u>4. Definizioni</u> .....	5
<u>5. Il processo di gestione delle operazioni con i Soggetti Collegati</u> .....	9
<u>6. Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati</u> .....	10
<u>7. Limiti alle attività di rischio</u> .....	12
<u>Limiti Prudenziali</u> .....	12
<u>Modalità di calcolo</u> .....	12
<u>Casi di superamento</u> .....	13
<u>8. Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati</u> .....	13
<u>9. Identificazione e classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati</u> .....	14
<u>10. Processo di istruttoria e delibera</u> .....	21
<u>a. Le operazioni di natura creditizia</u> .....	21
<u>Operazioni di minore rilevanza</u> .....	21
<u>Operazioni di maggior rilevanza</u> .....	22
<u>b. Le Operazioni aventi natura diversa da quella creditizia</u> .....	23
<u>c. Le Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti ex art. 136 TUB</u> .....	23
<u>d. Le Operazioni di competenza assembleare</u> .....	24
<u>11. Operazioni del personale più rilevante</u> .....	25
<u>12. Obblighi di informativa esterna e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza</u> .....	25
<u>13. Obblighi di informativa interna e di monitoraggio</u> .....	26
<u>14. Controlli</u> .....	26
<u>15. ALLEGATI</u> .....	27
<u>Allegato A - Dichiarazione in materia di Conflitti d'interesse - Persone fisiche</u> .....	28
<u>Allegato B - Dichiarazione in materia di Soggetti Collegati - Persone giuridiche</u> .....	31
<u>Allegato C - Assenso da parte del Sindaco assente alla deliberazione ex art. 136 TUB</u> .....	33
<u>Allegato D - Mappatura dei soggetti collegati</u> .....	34
<u>Allegato E - prospetto di sintesi dei processi deliberativi delle operazioni con soggetti collegati</u> .....	35

## 1. Introduzione

Gli interventi regolamentari dell'Autorità di Vigilanza hanno attribuito alle operazioni (di seguito "Operazioni") della Banca con le Parti Correlate e con i Soggetti Connessi (congiuntamente i "Soggetti Collegati") e alla disciplina dei conflitti di interesse un ruolo rilevante nei meccanismi di governo societario delle banche. L'intento primario è quello di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi attraverso il contrasto di eventuali abusi. La disciplina mira altresì a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Il primo presidio di tali rischi è costituito dalla definizione di **limiti prudenziali** nelle Operazioni con i Soggetti Collegati, differenziati in funzione delle diverse tipologie di soggetti e proporzionati all'intensità delle relazioni ed alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. I limiti prudenziali sono altresì integrati da apposite procedure deliberative al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative.

## 2. Scopo del documento

Nel presente regolamento (in seguito il "Regolamento") sono formalizzati i principi, gli adempimenti e le procedure adottate da Guber Banca SpA (di seguito la "Banca" o "Guber") al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con i Soggetti Collegati, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza. Nel Regolamento vengono pertanto delineati i principi dettati dalle Disposizioni di Vigilanza al fine della corretta individuazione dei Soggetti Collegati ed i principi alla base delle procedure trasparenti da adottare nelle Operazioni in cui essi sono coinvolti; sono definite nel prosieguo le procedure conformi a detti principi - di cui le stesse sono concreta attuazione e che la Banca sarà tenuta a seguire. Fondamentale punto di inizio per la corretta applicazione delle procedure delineate è rappresentato da una esatta mappatura dei Soggetti Collegati.

Il Regolamento forma parte integrante del Progetto di Governo Societario e le eventuali modifiche necessarie e/o opportune sono proposte e approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere vincolante del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità delle procedure.

Il presente Regolamento viene aggiornato con periodicità almeno triennale nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro, promosso dall'Amministratore Delegato, coordinato dalle Funzioni Organizzazione e Compliance, con il supporto delle altre Funzioni aziendali di Controllo, con il coinvolgimento del Comitato e del Collegio Sindacale.

Il presente documento è comunicato all'Assemblea dei Soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

La Banca pubblica sul proprio sito internet il presente Regolamento e i relativi aggiornamenti, e lo inserisce

nella Relazione annuale sulla gestione in conformità con l'art. 2391-bis del codice civile anche mediante riferimento al sito stesso.

### 3. Normativa di riferimento

Il quadro normativo di riferimento è rappresentato in particolar modo dal complesso della regolamentazione emanata in proposito dall'Autorità di Vigilanza, rappresentata dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, "Disposizioni di vigilanza per le banche", in particolare Parte Terza – Cap. 11, disciplinante le "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati". Sono inoltre tenuti presenti, ai fini interpretativi, i principi sanciti dalle norme comunitarie e nazionali in materia di conflitti di interesse e operazioni con Soggetti Collegati, dalle norme e dai provvedimenti specifici del settore bancario.

La **Circolare 285/2013<sup>1</sup> di Banca d'Italia** richiama espressamente quanto disciplinato in materia dai seguenti articoli del TUB:

- articolo 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- articolo 53, comma 4 in base al quale: i) la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; ii) in ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi; iii) ove verificati in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
- articolo 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;
- articolo 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- articolo 53, comma 4-quinquies, in base al quale la Banca d'Italia può prevedere che determinate operazioni siano sottoposte ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia;
- articolo 67, comma 1, lettere b) e d), TUB, in base al quale la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni.

<sup>1</sup> Circolare 285 di Banca d'Italia, 33° aggiornamento, 23 giugno 2020

Vengono, inoltre, in rilievo le seguenti normative:

- il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;
- l'articolo 136 del TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della banca o di altra società del gruppo bancario, con gli esponenti della banca e delle società del gruppo nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- gli articoli 2391 e 2391-bis del Codice Civile, in tema di interessi degli amministratori e di Operazioni con parti correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob (cfr. "Regolamento operazioni con parti correlate" Delibera 17221 del 2.3.2010 (aggiornato con le modifiche apportate dalla delibera n. 19974 del 27 aprile 2017));
- art. 2373 del Codice Civile in tema di delibere assembleari con il voto di soggetti in conflitto di interessi;
- art. 2427, n.22- bis del Codice Civile che dispone l'indicazione in Nota Integrativa delle operazioni con parti correlate;
- l'articolo 2634 del Codice Civile, relativo al reato di infedeltà patrimoniale;
- l'articolo 137 del TUB, concernente i reati di mendacio e falso interno bancario;
- Principio contabile internazionale IAS 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate" vigente;
- l'articolo 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la "Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", e in particolare i commi 29, 30 e 31, concernenti le banche costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci;
- il documento denominato "Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria", originariamente pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria nel settembre 1997 e aggiornato da ultimo a settembre 2012, con particolare riferimento al "Principio 20 – Operazioni con parti collegate"<sup>2</sup>.

#### 4. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i seguenti termini e definizioni avranno il significato di seguito specificato:

1. **"Parti Correlate"**: i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Banca.
  1. **Gli esponenti aziendali**, si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo

<sup>2</sup> Cfr., in particolare, la versione consolidata del Basel Framework adottato dal Comitato di Basilea, BCB – *Core Principles for effective banking supervision, Principle 20 – Transactions with related parties*, [https://www.bis.org/basel\\_framework/](https://www.bis.org/basel_framework/).

tradizionale, gli Amministratori e i Sindaci. La definizione include il direttore generale (se presente) e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale, quali, ad esempio, dirigenti aziendali con specifici poteri;

2. **Il partecipante**, si intende il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
  3. **Il soggetto**, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  4. **una Società o un'impresa** anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- 2. "Parte Correlata non finanziaria"**: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalla Banca e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50 % del totale delle attività complessive<sup>3</sup>. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- 3. "Soggetti Connessi"**:
1. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata; i soggetti legati ad uno o più Esponenti aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico);
  2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate alle lettere 2) e 3) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
  3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- 4. "Stretti familiari"**: i parenti, anche minorenni, fino al secondo grado<sup>4</sup> e il coniuge (anche se separato e sino alla pronuncia della sentenza di divorzio) o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo. A titolo esemplificativo si intendono Parenti di Primo grado: figli e genitori; Parenti di Secondo grado: fratelli e sorelle, nipoti e nonni.

<sup>3</sup> Va fatto riferimento: i) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; ii) per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10; iii) per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10. Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

<sup>4</sup> Nel caso di soggetti collegati a una banca estera o a un intermediario vigilato estero facenti parte di un gruppo bancario, qualora vi siano comprovate difficoltà nel reperimento delle informazioni, la capogruppo può escludere dalla nozione di "stretti familiari" i parenti di secondo grado, limitandosi a considerare i parenti di primo grado; in tal caso, ne dà notizia alla Banca d'Italia

5. **"Soggetti Collegati"**: l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i Soggetti Connessi a essa. (cfr. Allegato D "Perimetro Soggetti Collegati").

6. **"Affini"**: La Banca, per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia all'interno della scheda dedicata.

7. **"Controllo"**: ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice Civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa<sup>5</sup>;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

8. **"Influenza notevole"**: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.

L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si

<sup>5</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto<sup>6</sup>;

- iii. l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" – lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

9. **"Intermediari vigilati"**: le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;
10. **"Amministratore Indipendente"**: l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 (TUB)<sup>7</sup>.
11. **"Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati" o, per brevità "Comitato"**: il comitato endoconsiliare composto dagli amministratori indipendenti;
12. **"Attività di rischio"** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni<sup>8</sup>;
13. **"Fondi Propri"** l'aggregato definito ai sensi della Parte Due del Regolamento (UE) 575/2013 (CRR);
14. **"Operazione con Soggetti Collegati"**: la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di attività di rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.  
Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:
  - i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
  - ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in

<sup>6</sup> Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate.

<sup>7</sup> Sino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione dell'art. 26 TUB si applica il requisito di indipendenza come definito dallo statuto della banca, cfr. Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV. Per le banche quotate resta fermo anche il requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 TUF a cui rinviano gli artt. 147-ter, co.4 e 147-quater, co.1, TUF

<sup>8</sup> Cfr. la Parte Quattro CRR nonché infra la Sezione II, paragrafo 2

materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

- iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

**15. "Operazione di maggiore rilevanza":** cfr. definizione pag. 20, Capitolo 9, del presente Regolamento;

**16. "Operazione di minore rilevanza":** cfr. definizione pag. 20, Capitolo 9, del presente Regolamento;

**17. "Operazione ordinaria":** cfr. definizione pagg.20-21, Capitolo 9, del presente Regolamento.

## **5. Il processo di gestione delle operazioni con i Soggetti Collegati**

Le fasi procedurali previste per la gestione delle operazioni con i Soggetti Collegati afferiscono a:

- 1.** definizione del perimetro dei Soggetti Collegati: identificazione e censimento dei soggetti collegati e verifica e aggiornamento del relativo elenco;
- 2.** identificazione della controparte come Soggetto Collegato da parte della funzione che propone l'operazione ("Funzione Proponente") attraverso l'interrogazione del sistema informativo (sezione Intranet della Banca "Soggetti Collegati" specificamente creata e aggiornata a cura del coordinamento tra Affari Societari e Organizzazione su input delle Parti Correlate, nel prosieguo "Applicazione Verifica Soggetti Collegati");
- 3.** determinazione del controvalore dell'operazione in esame da parte della Funzione Proponente con il supporto della Funzione Risk Management;
- 4.** valutazione da parte della Funzione Risk Management circa l'eventuale superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di Soggetti Collegati (cfr. Capitolo 7 "Limiti alle attività di rischio - Limiti prudenziali alle attività di rischio" del presente Regolamento); in caso di superamento dei limiti alle attività di rischio l'operazione non può essere conclusa;
- 5.** verifica di eventuali casi di esenzione e deroga da parte della Funzione Proponente in particolare:
  - a) valutazione circa le caratteristiche dell'operazione in esame affinché possa essere considerata "ordinaria" con il supporto della Funzione Compliance;
  - b) valutazione circa il controvalore dell'operazione rispetto alla soglia di esiguità con il supporto della Funzione Risk Management;
  - c) verifica se l'operazione in esame possa essere ricondotta o meno ad una Delibera Quadro con il supporto della Funzione Affari Societari.
- 6.** Qualora l'operazione in esame non rientri in un caso di esenzione e si tratti quindi di

operazioni a maggiore rilevanza o minor rilevanza non ordinaria o ai sensi dell'art 136 TUB o dell'art 2391 c.c., come oltre definite, la Funzione Affari Societari, su input della Funzione Proponente, comunica al Comitato la necessità di dare avvio ad un processo di analisi dell'operazione e si applicano le procedure deliberative illustrate nel prosieguo.

Qualora l'operatività specifica rientri in un ambito per il quale sia implementato ed utilizzato un workflow (piattaforma Allitude), i dati rilevanti dell'operazione sono puntualmente registrati nell'applicativo da parte della Funzione Proponente.

## **6. Identificazione e censimento dei Soggetti Collegati**

La Banca censisce con le modalità "light" del così detto "cliente potenziale" prima e indipendentemente dal fatto di avere instaurato relazioni creditizie o di altra natura i propri Soggetti Collegati, sulla base delle schede esemplificative allegate al presente Regolamento (cfr. Allegato n. A e B). Inoltre, è affidato al Comitato il potere di identificare e qualificare, mediante specifica delibera, quali "Soggetti Collegati" quei soggetti che, pur non rientrando formalmente nella definizione di Soggetti Collegati di cui al paragrafo 4.5., sostanzialmente possano essere ricondotti alla definizione normativa di Soggetti Collegati in quanto Soggetti Connessi per via delle caratteristiche della Banca o dei rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti che possono configurare un'interconnessione rilevante diretta o indiretta con una parte correlata (a titolo esemplificativo, quei casi in cui viene evidenziata, anche per la rilevanza d'affari e parentali riscontrata da specifico esame, la sussistenza di un progetto imprenditoriale unitario e ben definito tra i soggetti coinvolti determinando, pertanto, l'esistenza di un controllo di fatto, diretto o indiretto o congiunto, da parte delle Parti Correlate, sui predetti Soggetti Connessi ).

Il censimento è effettuato anche ex post, al momento dell'instaurazione di rapporti con nuovi clienti non già censiti come Soggetti Collegati, ma per i quali si possa presumere, in base a indici fattuali e alle informazioni in possesso della Banca, che vi siano rapporti di collegamento.

Ciascuna Parte Correlata prima ed indipendentemente dalla instaurazione di relazioni creditizie o di altra natura con la Banca, fornisce alla Funzione Affari Societari, sotto la propria responsabilità, l'elenco dei propri soggetti connessi utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (le "Schede").

In particolare, le Parti Correlate dovranno fornire quanto previsto dalle definizioni di cui sopra e rappresentarlo nelle Schede.

La Funzione Affari Societari richiede le sopra cennate informazioni alle Parti Correlate e monitora tali dichiarazioni in base alle informazioni in proprio possesso<sup>3</sup> e, se necessario, integra il censimento fornito dalla Parte Correlata richiedendo a quest'ultima di integrare la sua dichiarazione con i dati mancanti ed emersi dal controllo. I soggetti qualificabili come Parti Correlate ai sensi del presente Regolamento sono obbligati a cooperare con la Banca al fine di consentire il censimento corretto, completo e aggiornato dei propri Soggetti Connessi, segnalando tempestivamente per il tramite della Funzione Affari Societari le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei

Soggetti Collegati. Le Parti Correlate compilano le Schede di propria pertinenza con cadenza almeno annuale o con periodicità ridotta qualora intervengano variazioni nei dati. In caso di aggiornamento infra-annuale, la Parte Correlata può fornire comunicazione di variazione anche attraverso e-mail che viene tenuta agli atti da parte della Funzione Affari Societari.

L'Unità Organizzativa della Banca che cura le attività connesse al censimento è la Funzione Affari Societari che si avvale del supporto della Funzione Anagrafe per l'inserimento dei dati nel sistema informativo Sib2000 e della Funzione Organizzazione per l'estrazione del Registro Soggetti Collegati che viene inserito nel gestionale Guber dalla Funzione IT e nella Intranet aziendale dalla Funzione Organizzazione. In particolare, la Funzione Affari Societari fornisce i documenti compilati dalle Parti Correlate all'Ufficio Anagrafe per censire le informazioni nel sistema informativo e attribuire i collegamenti previsti. Nell'attività di censimento dovrà essere assicurato l'inserimento nel sistema informativo dei soggetti risultanti dalle Schede compilate, fatto salvi soggetti erroneamente indicati e non dovuti ai sensi del Regolamento. In caso di discrepanze la Funzione Affari Societari ne darà informativa alla Parte Correlata.

È altresì previsto che la Funzione Affari Societari<sup>9</sup>, utilizzando informazioni in suo possesso derivanti da controlli anche attraverso l'interrogazione di pubblici registri, chieda all'Ufficio Anagrafe di integrare da subito il sistema informativo aziendale e richieda in un secondo momento alla Parte Correlata di aggiornare la propria scheda in conformità con quanto prevede la normativa, ovvero anche attraverso comunicazione via e-mail, provvedendo ad aggiornare il Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile in caso di modifica sostanziale.

In ogni caso il Registro Soggetti Collegati viene portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale, al termine del censimento, pertanto ogni eventuale disallineamento tra le Schede e i soggetti censiti viene in tal modo sanato. Inoltre, di ogni aggiornamento del Registro Soggetti Collegati viene data informativa al primo Consiglio di Amministrazione utile.

La Banca ordinariamente intrattiene rapporti direttamente e/o indirettamente con entità di natura giuridica particolare (es. veicoli di cartolarizzazione, fondi di investimento), anche di volta in volta costituite per specifiche operazioni (Entità). Qualora l'Entità fosse un soggetto connesso ad una Parte Correlata (Entità Connessa), prima della instaurazione di relazioni creditizie o di altra natura con la Banca, la Parte Correlata a detta Entità Connessa deve fornire tempestivamente alla Funzione Affari Societari, sotto la propria responsabilità, indicazione in merito a detto soggetto connesso utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento ovvero anche attraverso comunicazioni esplicative della correlazione.

Al Registro dei Soggetti Collegati hanno accesso tutte le Funzioni Aziendali per le attività di propria competenza.

---

<sup>9</sup> La Funzione Affari Societari, sulla base delle informazioni comunicate dalle parti correlate, si avvale del servizio di monitoraggio della mappatura dei soggetti collegati fornito da outsourcer specializzati nel settore.

Le procedure informatiche in uso devono consentire di verificare preventivamente alla conclusione di qualsiasi operazione le eventuali Operazioni con Soggetti Collegati attraverso l'attivazione di uno specifico *alert* a beneficio della Funzione Proponente dell'operazione stessa.

La Funzione Proponente è tenuta a comunicare tempestivamente alla Funzione Affari Societari gli esiti dei controlli svolti, qualora questi evidenzino che la controparte dell'operazione che si intende realizzare sia un Soggetto Collegato. In tal caso la Funzione Affari Societari effettua un ulteriore controllo e in caso di esito positivo della verifica, informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato il quale a sua volta darà avvio alle procedure descritte nel prosieguo.

## 7. Limiti alle attività di rischio

### Limiti Prudenziali

Il Consiglio di Amministrazione definisce il livello di propensione al rischio della Banca connesso all'operatività con Soggetti Collegati in coerenza con il profilo strategico e organizzativo della stessa.

In ogni caso l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i seguenti limiti prudenziali in relazione ai Fondi Propri consolidati di Guber.

<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
5%	Parti correlate non finanziarie		
	5%	7,50%	15%
	Altre parti correlate		
	7,50%	10%	20%

### Modalità di calcolo

Le attività di rischio devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. Vengono applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulle grandi esposizioni<sup>10</sup>. Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri né le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR<sup>11</sup>. Sono altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione,

<sup>10</sup> Cfr. Parte Quattro CRR. Si rammenta che, in base alla disciplina sulle grandi esposizioni, le garanzie personali e reali finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati, occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

<sup>11</sup> Le esposizioni non comprendono: a) nel caso delle operazioni in valuta, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di due giorni lavorativi successivi all'effettuazione del pagamento; b) nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di titoli, le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento, nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna di titoli, a seconda della data più prossima; c) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di

un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca ha un investimento significativo, se la Banca è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la Banca non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'art. 471 CRR.

Nel caso in cui tra la Banca e una Parte Correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

### **Casi di superamento**

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa. Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la Parte Correlata ha assunto tale qualità successivamente all'apertura del rapporto) uno o più limiti siano superati, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. La Funzione che viene a conoscenza di tale superamento, lo segnala prontamente al Comitato, alla Funzione Compliance e alla Funzione Risk Management, qualora non sia uno dei presenti soggetti ad aver individuato il superamento. La Banca predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali nei quali sono riportate le delibere degli organi aziendali.

La Funzione Amministrazione e Controllo di Gestione effettua con cadenza trimestrale (e in ogni caso ogni qual volta siano dichiarate variazioni nei dati) controlli volti a individuare eventuali casi di superamento passivo al fine di avviare le sopra cennate procedure di comunicazione e di rientro.

Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

La Banca, per il tramite della Funzione Risk Management e la Funzione Compliance, valuta i rischi connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) ai sensi di quanto previsto dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285; in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, la Banca, con il supporto della Funzione Risk Management, tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

## **8. Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati**

---

compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente o di servizi di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari ai clienti, il ricevimento ritardato di fondi e altre esposizioni che derivano da tali servizi o attività, che non perdurano oltre il successivo giorno lavorativo; d) nel caso di prestazione di servizi di trasferimento di denaro, tra cui l'esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione e di regolamento in qualsiasi valuta e di banca corrispondente, le esposizioni infra giornalieri nei confronti degli enti che prestano tali servizi

Le Disposizioni Normative e di Vigilanza prevedono che nel processo finalizzato all'approvazione di operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Connessi gli Amministratori Indipendenti non correlati svolgano un ruolo qualificato.

A tal riguardo, la Banca ha istituito il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati costituito da tutti gli Amministratori Indipendenti di Guber Banca.

Sulle operazioni che non siano esenti dagli iter deliberativi previsti nei successivi paragrafi, il Comitato è sempre tenuto a rilasciare un parere preventivo e motivato, espresso all'interno dei verbali delle proprie sedute, sui seguenti aspetti:

- sull'interesse della Società al compimento dell'operazione;
- sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, nel caso in cui sia negativo, è vincolante.

Il parere è favorevole o favorevole con osservazioni quando:

- manifesta la condivisione dell'operazione;
- pur in presenza di alcuni elementi di dissenso, fornisce l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che tali elementi non inficino il complessivo giudizio sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le indicazioni a cui è subordinata la conclusione o l'esecuzione dell'operazione siano effettivamente rispettate; in tal caso l'evidenza del rispetto delle indicazioni è fornita nell'informativa sull'esecuzione dell'operazioni da rendere agli organi aziendali.

Il Comitato - o uno o più componenti dallo stesso delegati - partecipa alle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e strategiche, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli Organi delegati, alla Funzione Proponente e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.

I Consiglieri componenti del Comitato sono "non correlati" quando sono diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate o Soggetti Connessi ovvero quando non abbiano interessi, per conto proprio o di terzi, nell'operazione.

I componenti del Comitato che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione sono tenuti a darne notizia agli altri Consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Tali Consiglieri non partecipano al processo decisionale del Comitato relativo all'operazione per la quale abbiano un interesse.

## **9. Identificazione e classificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati**

Costituiscono Operazioni con Soggetti Collegati le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un

corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Ai fini della presente procedura, si considerano Operazioni con Soggetti Collegati anche le operazioni, concluse con tali soggetti, che abbiano in seguito dato luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

AMBITO DI OPERATIVITÀ	OPERATIVITÀ DI DETTAGLIO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTROVALORE
<b>Finanziamenti Attivi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Operazioni di impiego in ambito tesoreria:</b> controvalore dell'operazione</li> <li>- <b>Operazioni afferenti al Soggetto Collegato come garante (garanzie ricevute):</b> valore della garanzia               <ul style="list-style-type: none"> <li>• (nelle garanzie di natura personale: limite dell'impegno assunto dal garante Soggetto Collegato con il contratto di garanzia;</li> <li>• nelle garanzie di natura reale, il valore del bene dato dal Soggetto Collegato in garanzia)</li> </ul> </li> <li>- <b>Operazioni afferenti alla gestione del credito (classificazione delle posizioni in default e all'interno dei crediti in default):</b> controvalore dell'esposizione a rischio individualmente intesa</li> <li>- <b>Passaggi a perdita:</b> controvalore dell'esposizione contabilizzata a perdita comprensiva di tutte le componenti economiche negative annesse contabilizzate</li> </ul>
<b>Acquisto/vendita di crediti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Operazioni di acquisto di singoli crediti o di portafogli:</b> prezzo richiesto per l'acquisto;</li> <li>- <b>Operazioni di vendita di singoli crediti o di portafogli:</b> valore contabile del credito/dei crediti.</li> </ul>
<b>Mandati di gestione di crediti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Assegnazione a Guber Banca di mandati di gestione di crediti:</b> valore nominare dei portafogli in gestione;</li> <li>- <b>Conferimento da parte di Guber di mandati di gestione di crediti:</b> ammontare delle fee richieste.</li> </ul>
<b>Veicoli di cartolarizzazione riconducibili o coinvestiti da un soggetto collegato (ivi compresa la qualità di notaholder)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari emessi dal veicolo</b> - Valore nominale degli strumenti oggetto di sottoscrizione/acquisto;</li> <li>- <b>vendita/trasferimento/altre operazioni sugli strumenti finanziari emessi dal veicolo</b> - valore contabile degli strumenti finanziari interessati.</li> </ul>
<b>Operazioni su strumenti finanziari emessi da Soggetti Collegati sui portafogli di Proprietà</b>	<p><b>Sono incluse solo le operazioni effettuate con Soggetti Collegati sul Mercato Primario:</b> controvalore dell'investimento/ disinvestimento (Emittente titolo = parte correlata), calcolato come capitale nominale moltiplicato per il prezzo.</p>
<b>Operazioni di raccolta</b>	<p><i>Depositi passivi/ pronti contro termine passivi:</i> valore nominale dell'operazione;</p>
<b>Operazioni su beni e servizi non finanziari/non di</b>	<p><b>Ciclo passivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ammontare oggetto del contratto o dell'ordine ovvero,</li> <li>• ammontare incassato/ pagato (fatturato del Soggetto Collegato)</li> </ul> <p><b>Ciclo attivo:</b></p>

<b>investimento/ non di pagamento/ non di natura strettamente commerciale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ammontare oggetto del contratto o dell'ordine ovvero,</li> <li>• ammontare incassato/ pagato (fatturato al Soggetto Collegato)</li> </ul>
<b>Sottoscrizione di contrattualistica con oggetto i rapporti di lavoro</b>	<p><b>Comprende i rapporti di lavoro con i dipendenti e con i collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato</b> (ad es. contratti di consulenza, di lavoro a progetto, di collaborazioni coordinate e continuative, stage):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per le consulenze spot: controvalore del contratto di consulenza ovvero, in alternativa, stima del costo della consulenza (basata sulla tariffa oraria moltiplicata per numero di ore previste di consulenza)</li> <li>• Per rapporti/consulenze continuativi: controvalore su base annua del costo fisso aziendale e/o, controvalore su base annua del costo aziendale della componente di incentivazione (stimando il raggiungimento del 100% degli obiettivi assegnati alla risorsa)</li> </ul>
<b>Assegnazione di remunerazioni e incentivazioni</b>	<p><b>Comprende, con riferimento alla struttura retributiva, la componente fissa, la componente di incentivazione (di breve e di medio/ lungo periodo) e il trattamento previsto nel caso di scioglimento del rapporto che non rientra nei casi di esenzione:</b> controvalore del costo aziendale riferito alla componente fissa e di incentivazione della Remunerazione</p>

Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati:

1. quelle effettuate con o tra società controllate in modo totalitario;
2. i compensi corrisposti agli Esponenti aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
3. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
4. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia;
5. le fidejussioni rilasciate dall'Esponente in favore della Banca a garanzia di affidamento di soggetto che non risulta avere i requisiti di Soggetto Collegato.

Le operazioni con Soggetti Collegati si distinguono, sulla base della rilevanza, in:

- **operazioni di Maggiore Rilevanza<sup>12</sup>** - l'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri è superiore alla soglia del 5% calcolata rispetto ai valori determinati da:
  - "Indice di rilevanza del controvalore": dato dal rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è: i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale; ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il valore determinato, alla data dell'operazione, in conformità alla disciplina contabile applicabile; iii) per le operazioni di finanziamento o di

<sup>12</sup> Cfr. Circolare 285, Allegato B "Metodologie di calcolo per l'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza"

concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

– "Indice di rilevanza dell'attivo": utilizzato solo nei casi di operazioni straordinarie societarie (acquisizione, fusione, scissione e cessione di ramo d'azienda) dato dal rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore al fine del calcolo della soglia di rilevanza.

• **operazioni di Minore Rilevanza** - l'operazione conclusa dalla Banca con un Soggetto Collegato diversa da quella di maggiore rilevanza, il cui controvalore è compreso tra 100.000,01 Euro e il 5% dei Fondi Propri.

Per tali tipologie di operazioni trovano applicazione le modalità di gestione descritte nel successivo Capitolo 10 del presente Regolamento.

In coerenza con le Disposizioni di Vigilanza, per le seguenti operazioni non si applicano le procedure deliberative previste dal presente Regolamento. Ad esse si applicano invece i limiti alle attività di rischio di cui al Capitolo 7, nonché gli obblighi di registrazione e gli adempimenti informativi al fine di consentire un adeguato monitoraggio delle stesse:

• **operazioni di importo esiguo**, ossia, quelle il cui controvalore non supera la soglia di rilevanza pari a 100.000,00 Euro. La soglia relativa alle operazioni di importo esiguo deve essere riferita al controvalore di ciascuna operazione. Nel caso siano realizzate più operazioni di importo esiguo simultaneamente o con modalità tali da far ritenere che le stesse siano state realizzate con l'intento di eludere la soglia di rilevanza sopra indicata, le stesse sono da considerarsi cumulativamente. In tal caso dovrà essere valutata anche la condotta del Soggetto Collegato al fine di individuare eventuali comportamenti scorretti.

• **operazioni ordinarie**, ossia, l'operazione di Minore Rilevanza conclusa dalla Banca con un Soggetto Collegato rientrante nell'esercizio ordinario dell'attività operativa della società e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard<sup>13</sup>. Nel definire tali operazioni, si tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività della Banca<sup>14</sup>, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte con caratteristiche compatibili rispetto all'operazione compiuta.

<sup>13</sup> Ai fini del presente Regolamento, si considera che un'operazione sia conclusa a "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" quando le condizioni rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- sono equivalenti a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio;
- sono basate su tariffe regolamentate;
- sono basate su prezzi imposti;
- sono praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

<sup>14</sup> L'estraneità dell'oggetto dell'operazione, la non ricorrenza del tipo di operazione, le dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla banca, clausole contrattuali che si discostano dagli usi e dalle prassi negoziali, le anomale caratteristiche della controparte rispetto al tipo di operazione compiuta costituiscono indici di anomalia che possono indicarne la non ordinarietà.

La Banca considera come ordinarie non solo le operazioni che rientrano nelle attività tipiche svolte dalla Banca, ma anche le operazioni concluse nell'ambito delle attività di natura strumentale necessarie alla gestione (a titolo di mero esempio, acquisto di beni e servizi strumentali, come autovetture, servizi di pulizia, arredi, etc.).

A tal riguardo, al fine di stabilire in concreto l'ordinarietà o meno delle singole operazioni, la Banca applica i seguenti criteri:

1. oggetto: si considerano, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento ex art. 1 del TUB, le sole operazioni con Soggetti Collegati che rientrino tra le principali attività generatrici di ricavi, caratterizzate da relativa semplicità dello schema economico-contrattuale;
2. ricorrenza: si considerano, per ciascuna delle tipologie di operazioni indicate al punto che precede, solo quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;
3. dimensione: si considerano solo le Operazioni con Soggetti Collegati di Minore Rilevanza;
4. termini e condizioni contrattuali: si considerano solo le operazioni con Soggetti Collegati le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni standard prevalenti di mercato.

La Banca considera le condizioni applicate alle singole operazioni come equivalenti a quelle di mercato o standard qualora siano disponibili elementi oggettivi di riscontro ovvero parametri in grado di comprovare che l'operazione risulti di interesse per la Banca. Gli elementi oggettivi di riscontro sussistono sempre se le condizioni praticate sono uguali a quelle previste nei confronti della generalità della clientela.

Le condizioni di mercato/standard di massima si realizzano quando:

1. analoghe a quelle praticate a controparti (comparables) che non siano componenti del perimetro soggettivo dei Soggetti Collegati con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.;
2. desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge;
3. praticate in operazioni analoghe da parte di "competitors", ove disponibili.

Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle standard o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa.

L'economicità dell'operazione deve essere illustrata per determinare l'interesse economico della Banca alla realizzazione dell'operazione nonché la convenienza della relazione con la controparte nel suo complesso; in questo senso devono essere forniti utili elementi ad evidenza dei parametri utilizzati nell'ambito della valutazione, in relazione alla tipologia di operazione.

- **operazioni oggetto di delibere quadro**, ossia, l'operazione conclusa dalla Banca con un Soggetto Collegato riconducibile a categorie omogenee e sufficientemente determinate ricomprese in apposite delibere quadro. Le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:

– validità annuale;

- determinazione di un ammontare massimo di tali operazioni cumulativamente considerato;
- adozione della procedura deliberativa corrispondente all'ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerato (operazioni di maggiore o minore rilevanza);
- individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza, e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.

Tali operazioni non sono assoggettate singolarmente alle procedure deliberative previste dal presente Regolamento.

Le operazioni con Soggetti Collegati effettuate nell'ambito della singola Delibera Quadro sono autorizzate direttamente dalle Unità Organizzative della Banca competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe.

Il soggetto che istruisce l'operazione con Soggetti Collegati verifica se la stessa rientra nell'alveo delle Delibere Quadro e richiede alla Funzione Compliance e alla Funzione Risk Management di rilasciare il proprio parere.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una Delibera Quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non potrà essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicheranno pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

Per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB si applicano le procedure deliberative previste nel successivo Capitolo 10 del presente Regolamento.

## 10. Processo di istruttoria e delibera

### a. Le operazioni di natura creditizia

#### Operazioni di minore rilevanza

##### Fase pre - deliberativa

La Funzione Proponente, dopo avere accertato - attraverso l'interrogazione dell'Applicazione Verifica Soggetti Collegati - che la controparte dell'operazione sia un Soggetto Collegato, istruisce le attività necessarie al fine della strutturazione dell'operazione come previsto nella sezione 5 del Regolamento. Qualora, in base ai dati disponibili, la Funzione Proponente ritenesse mancante la valorizzazione dello status, informa la Funzione Affari Societari al fine di effettuare detta valorizzazione.

La Funzione Proponente, inoltre:

1. Determina, con il supporto della Funzione Risk Management, il controvalore dell'operazione in esame e valuta se il controvalore dell'operazione comporta il superamento dei limiti alle attività di rischio fissati per il medesimo insieme di Soggetti Collegati individuati; qualora l'operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa e ne informa prontamente Affari Societari che provvede a darne comunicazione al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Presidente del Collegio Sindacale;
2. Verifica se, in relazione al controvalore, l'operazione rientri tra quelle di minore rilevanza e ne informa la Funzione Affari Societari al fine di rilevare il corretto iter.

Compiuti gli adempimenti previsti, la Funzione Proponente trasmette all'Organo deliberante affinché prosegua nell'iter di delibera secondo l'ordinario sistema delle deleghe interne e pertanto

- a) se l'organo deliberante è un responsabile di Funzione / Divisione questi, prima della delibera, provvede ad inviare la pratica alla Funzione Affari Societari e, per conoscenza, all'Amministratore Delegato;
- b) se l'organo deliberante è l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione, la Funzione Proponente provvede ad inviarla alla Funzione Affari Societari.

La Funzione Affari Societari dà notizia dell'operazione al Comitato che si attiva in seguito per richiedere alla Funzione Proponente di provvedere a predisporre una relazione che dia conto dei seguenti elementi:

1. il tipo, i termini e le condizioni dell'operazione;
2. il procedimento valutativo seguito;
3. la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
4. gli eventuali rischi per la Banca;
5. i pareri delle Funzioni di Risk Management e Compliance in merito all'operazione.

Le informazioni devono pervenire al Comitato almeno tre giorni prima della data in cui gli stessi sono chiamati ad esprimersi. In caso di urgenza, i termini non si applicano purché sia assicurato che la documentazione venga fornita nella seduta del Comitato.

Il Comitato valuta la completezza della documentazione e delle informazioni ricevute e, laddove lo ritenga necessario o opportuno, può acquisire ulteriori elementi su specifici aspetti dell'operazione richiedendole alle Divisioni/Funzioni coinvolte; inoltre, preliminarmente verifica e chiarisce la natura della correlazione e valuta l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, esprimendo al soggetto deliberante, prima che questo si pronunci, un motivato parere vincolante all'interno dei verbali del Comitato. Ove, in sede di esame, venissero riscontrate lacune o inadeguatezze, il Comitato dovrà rappresentare le stesse all'interno del verbale suddetto al fine di consentire all'organo deliberante di adottare gli eventuali correttivi.

### **Fase deliberativa**

L'approvazione delle Operazioni di Minore Rilevanza è di competenza dell'organo aziendale deputato sulla base dell'ordinario sistema di deleghe interne, fermi restando, ai fini creditizi, i limiti deliberativi operanti relativamente ai "gruppi di rischio" nonché le previsioni di vigilanza, tempo per tempo vigenti, in materia di concentrazione dei rischi e grandi rischi.

A tal riguardo il soggetto deliberante richiede l'intervento ex ante della Funzione Compliance e della Funzione Risk Management per valutare la conformità del processo e la congruità dell'operazione.

L'organo/il soggetto competente delibera sull'Operazione di Minore Rilevanza fornendo adeguata e formalizzata motivazione in merito a:

1. l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
2. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a supportare tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Durante la votazione dell'operazione, se in seduta consiliare, gli Amministratori o i soggetti coinvolti nel rapporto con la parte collegata saranno tenuti ad astenersi<sup>15</sup>.

Qualora il soggetto deliberante sia diverso dal Consiglio di Amministrazione, tale soggetto, tramite l'Amministratore Delegato, dovrà fornire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una informativa trimestrale relativa alle operazioni concluse e alle loro principali caratteristiche.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato, il soggetto deliberante rigetta l'Operazione.

### **Operazioni di maggior rilevanza**

#### **Fase pre - deliberativa**

Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicano le regole descritte al precedente paragrafo "operazioni di minore rilevanza", oltre a quanto di seguito specificato.

Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative e in quella di istruttoria dalla Funzione Proponente, tramite la Funzione Affari Societari, almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e

tempestivo, con la facoltà di chiedere direttamente informazioni e di formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione della negoziazione e dell'istruttoria.

In caso di parere condizionato a rilievi da parte del Comitato, il Responsabile Affari Societari richiede un parere preventivo anche al Collegio Sindacale, al quale va resa tempestiva e completa informativa sull'operazione. Al parere reso dal Collegio Sindacale si applicano le previsioni dettate per il parere del Comitato.

### **Fase deliberativa**

L'Amministratore Delegato, con il supporto della Funzione Proponente, trasmette un'adeguata e completa informativa sulle operazioni, corredata dal parere vincolante del Comitato, dalle valutazioni della Funzione Compliance e della Funzione Risk Management e – eventualmente – dal parere del Collegio Sindacale, al Consiglio di Amministrazione che delibera sull'operazione in esame fornendo adeguata motivazione in merito a:

1. l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
2. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato.

Durante la votazione dell'operazione gli Amministratori coinvolti nel rapporto con la parte collegata saranno tenuti ad astenersi.

Gli elementi idonei a supportare tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Ferma restando la competenza assembleare a deliberare su operazioni con Soggetti Collegati nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione non può approvare le Operazioni di Maggiore Rilevanza in caso di parere contrario del Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce inoltre all'Assemblea dei Soci, annualmente, una completa informativa sulle operazioni compiute, per le quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbiano formulato significative osservazioni.

### **b. Le Operazioni aventi natura diversa da quella creditizia**

Qualora un'Operazione con Soggetti Collegati non sia di natura creditizia, la Funzione Proponente responsabile della medesima, dopo avere accertato - attraverso un'interrogazione dell'Applicazione Verifica Soggetti Collegati - che la controparte dell'operazione sia un Soggetto Collegato, predispone la proposta di delibera da sottoporre all'Organo deliberante competente, inviando l'originale alla Funzione Affari Societari e copia per conoscenza all'Amministratore Delegato.

A tali operazioni sono applicabili le stesse regole e i medesimi criteri definiti con riferimento alla fase pre-deliberativa e deliberativa previste per le operazioni di maggiore e minore rilevanza di natura creditizia.

### **c. Le Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti ex art. 136 TUB**

Nel caso in cui un'operazione con Soggetti Collegati rientri anche nel campo di applicazione dell'art. 136 del TUB ("Obbligazioni degli esponenti bancari"), la relativa deliberazione deve essere assunta nel rispetto di quanto previsto di seguito.

Le operazioni di Minore rilevanza che ricadono anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le procedure interne tempo per tempo vigenti, previa informativa scritta, da parte della Funzione Proponente, per il tramite della Funzione Affari Societari, al Comitato da coinvolgere in fase pre-deliberativa mediante trasmissione di un flusso informativo completo e tempestivo. Il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare l'operazione all'unanimità e con il voto favorevole espresso da tutti i membri del Collegio Sindacale e previo parere favorevole del Comitato.

Il Sindaco eventualmente assente alla seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere informato della delibera assunta ricevendo la documentazione relativa; inoltrerà quindi il proprio parere al segretario del Consiglio di Amministrazione, prima che l'operazione sia compiuta o che l'affidamento sia reso operativo (Allegato C).

Su impulso del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la Funzione Affari Societari provvede a raccogliere anche i pareri preventivi della Funzione Compliance e della Funzione Risk Management e li sottopone al Consiglio di Amministrazione in fase di delibera.

La delibera del Consiglio di Amministrazione fornisce adeguata motivazione in merito:

- a) all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- b) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

#### **d. Le Operazioni di competenza assembleare**

Se la competenza a deliberare operazioni con Soggetti Collegati è rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea dei Soci, le regole previste nei paragrafi precedenti si applicano alla fase della proposta che il Consiglio di Amministrazione presenta all'Assemblea.

\* \* \* \* \*

Si rimanda al contenuto dell'Allegato E al presente Regolamento al fine di un quadro di sintesi dei diversi iter deliberativi previsti per i processi di istruttoria e delibera delle diverse fattispecie di operazioni con i soggetti collegati.

## **11. Operazioni del personale più rilevante**

Al fine di restringere il più possibile il rischio di conflitto di interesse, la Banca richiede al personale "più rilevante" ("Risk Taker"), come definito nel "Processo di definizione delle politiche di remunerazione", di dichiarare qualora si trovino, nello svolgimento dei propri compiti, ad avere direttamente o indirettamente un proprio interesse, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca, in modo da permettere alle strutture aziendali della Banca di porre in essere le azioni necessarie a evitare tali situazioni di conflitto.

Al fine di presidiare tale ambito, la Funzione Risorse Umane, in collaborazione con la Funzione Compliance, provvede a gestire il censimento dei Risk Taker e dei soggetti ad essi vicini. Sarà inoltre compito della Funzione Risorse Umane richiedere annualmente mezzo e-mail ai Risk Taker la conferma circa i dati inseriti al fine di apportare eventuali integrazioni.

L'esito di tale censimento è inserito nel sistema informativo al pari dei Soggetti Collegati, restando inteso che l'iter deliberativo per operazioni con questi soggetti prevede unicamente la menzione del particolare rapporto di correlazione.

## **12. Obblighi di informativa esterna e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza**

In attuazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, le attività di rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate alla stessa, a cura dell'ufficio Segnalazioni di Vigilanza, con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione fornisce informazioni su:

1. l'identità dei Soggetti Collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la Parte Correlata e la Banca e tra la Parte Correlata e i relativi Soggetti Connessi;
2. l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
3. le singole operazioni di maggior rilevanza;
4. tutti i movimenti effettuati nel corso dell'anno solare con i Soggetti Collegati.

La Segnalazione di Vigilanza delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati ha per oggetto tutte le esposizioni per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) ascrivibili al Soggetto, sia nei casi in cui esso sia l'unico intestatario del rapporto, sia nei casi in cui risulti cointestatario unitamente ad altri soggetti, indifferentemente dalla eventuale natura di Soggetto Collegato rivestita dai cointestatari. A livello individuale, oltre alla segnalazione trimestrale delle attività di rischio, sono previste anche le segnalazioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati nonché alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Non rientrano nel flusso informativo le Operazioni Esigue.

Informativa di Bilancio - L'informativa di bilancio relativa alle parti correlate (Parte H nota integrativa) deve contenere le informazioni richieste dallo IAS 24 e dalla circolare 262 di Banca d'Italia:

- Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- Informazioni sulle transazioni con parti correlate;

Vengono definiti i "Dirigenti con responsabilità strategiche" e le "Operazioni con parti correlate" come di seguito riportato:

- "I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività delle entità, compresi gli amministratori dell'entità stessa." Inoltre, conformemente alle previsioni della Circolare di Banca d'Italia n. 262 sono inclusi fra i dirigenti con responsabilità strategica anche i membri del Collegio Sindacale.
- E' identificata operazione con parte correlata "un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".

### **13. Obblighi di informativa interna e di monitoraggio**

L'Amministratore Delegato fornisce con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione, a cui partecipano sempre gli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale, informativa su tutte le tipologie di operazioni con Soggetti Collegati concluse anche da parte degli altri soggetti deliberanti previsti dal Sistema delle Deleghe.

L'Amministratore Delegato, per conto del Consiglio di Amministrazione, fornisce con cadenza annuale all'Assemblea dei Soci informativa su tutte le tipologie di operazioni con Soggetti Collegati concluse nell'anno precedente.

Il Collegio Sindacale è invitato a partecipare ad ogni seduta del Comitato pertanto è tempestivamente aggiornato sulle operazioni con Soggetti Collegati di minore e maggiore rilevanza.

### **14. Controlli**

La Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:

- Il Collegio Sindacale, organo con funzione di controllo, sorveglia con particolare attenzione l'applicazione della descritta procedura, in primis durante le sedute del CdA alle quali partecipa, ma anche con il supporto della Funzione Risk Management e della Funzione Compliance, ognuno per le rispettive competenze.
- La Funzione Compliance verifica nel continuo l'aderenza della procedura all'evoluzione della normativa. Inoltre, ad esso è affidato il compito di verificare l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti della regolamentazione interna. Con riferimento ai controlli ex-ante, la Funzione Compliance predispone un piano di controlli di secondo livello volti a verificare la conformità dei processi alla normativa regolamentare. I controlli ex ante di secondo livello posti in essere dalla Funzione si focalizzano sull'analisi delle linee guida e della normativa interna di processo al fine di verificare che siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità e che siano previsti tutti i meccanismi operativi e/o i controlli di linea che assicurino:

- la corretta individuazione dei Soggetti in conflitto d'interesse, la completezza del Perimetro, l'integrità

delle informazioni in esso contenute, e la loro disponibilità a livello di sistema informativo;

- la completa identificazione di tutte le operazioni poste in essere con Soggetti in conflitto d'interesse, la loro corretta qualificazione e classificazione (secondo le regole stabilite da questo Regolamento) e l'instradamento nel corretto percorso deliberativo;
- il rispetto degli obblighi di informativa e trasparenza;
- la tempestività e l'integrità dei flussi informativi previsti;
- Con riferimento ai controlli ex-post, la Funzione Compliance effettua controlli di secondo livello volti a monitorare il rispetto - da parte dei responsabili di ogni singola fase del processo - degli obblighi stabiliti dalla normativa interna in relazione alle operazioni con i soggetti in conflitto di interessi che compongono il Perimetro.
  - La Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, verifica nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali (cfr. Capitolo 7 del presente Regolamento) e la congruità delle operazioni.
  - L'Internal Audit verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e agli organi di vertice della Banca.
  - Il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

## **15. ALLEGATI**

Allegato A: Modulo per la raccolta delle informazioni relative alle Parti Correlate persone fisiche

Allegato B: Modulo per la raccolta delle informazioni relative alle Parti Correlate persone giuridiche

Allegato C: Bozza lettera di assenso all'operazione da parte di Sindaco Effettivo

Allegato D: Mappatura dei soggetti collegati

Allegato E: prospetto di sintesi dei processi deliberativi delle operazioni con soggetti collegati

## **Allegato A - Dichiarazione in materia di Conflitti d'interesse – Persone fisiche**

Spett.le

Guber Banca SpA  
 Via Corfù 102  
 25124 Brescia

### **PARTE CORRELATA DICHIARANTE**

#### **Sezione A - Dichiarazione ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza in materia di Soggetti Collegati.**

##### **1) Società controllate dalla Parte Correlata**

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Quota % Proprietà	Se indirettamente controllate, Società attraverso cui viene esercitato il controllo
<b>Società congiuntamente controllate di fatto ai sensi della sezione 6 del Regolamento</b>				

##### **2) Situazione familiare ("stretti familiari": i parenti fino al secondo grado\*\* e il coniuge o il convivente more-uxorio, nonché i figli di questo)**

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome del familiare	Luogo e Data di nascita del familiare	Codice Fiscale del Familiare	Comune di residenza
Coniuge o convivente more uxorio (ivi compresi i figli di questo)				
Genitori e figli del dichiarante (anche se non conviventi)				
Fratelli e sorelle del dichiarante				

(anche se non conviventi)				
Nonni e Nipoti (figli dei figli) del dichiarante (anche se non conviventi)				

\*\*primo grado: figli e genitori; secondo grado: fratelli, sorelle, nipoti e nonni.

### 3) Società controllate dagli Stretti familiari del dichiarante (controllo diretto, indiretto o congiunto)

Denominazione sociale	P.IVA	Sede legale	Codice fiscale/N° iscrizione registro imprese	Familiare controllante	Se indirettamente controllate, Società attraverso cui viene esercitato il controllo
<b>Società congiuntamente controllate di fatto ai sensi della sezione 6 del Regolamento</b>					

### 4) Situazione familiare ("affini": fino al secondo grado)

Tipologia del rapporto familiare	Nome e cognome dell'affine	Luogo e Data di nascita dell'affine	Codice Fiscale dell'affine	Comune di residenza dell'affine
Suoceri				
Coniuge dei figli (generi/nuore) / coniuge dei nipoti (figli dei figli)				
Nonni del coniuge				
Fratelli del coniuge / coniuge dei fratelli (cognati/cognate)				

**Sezione B – Dichiarazione ai sensi degli articoli 136 TUB e 2391 c.c.****1) Società presso le quali la Parte Correlata svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo**

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Carica

**2) Società controllate o che controllano quelle del punto 1)**

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Quota % Proprietà	Se indirettamente controllate, Società attraverso cui viene esercitato il controllo

Dichiaro che i dati indicati sono corretti e veritieri, di essere consapevole delle conseguenze legali e disciplinari in caso di dichiarazioni mendaci e contestualmente mi obbligo a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni e aggiornamenti che dovessero successivamente intervenire.

Con la presente dichiaro di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata alla presente e aver messo disposizione ai miei stretti familiari la predetta informativa sul trattamento dei dati in occasione della raccolta dei dati a loro relativi.

Luogo e data

Firma

**Allegato B - Dichiarazione in materia di Soggetti Collegati -Persone giuridiche**

Spett.le

Guber Banca SpA  
Via Corfù 102  
25124 Brescia**Dichiarazione ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza in materia di Soggetti Collegati.****PARTE CORRELATA DICHIARANTE****A) Società controllate dalla Parte Correlata (\*)**

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Quota % Proprietà	Se indirettamente controllate, Società attraverso cui viene esercitato il controllo
<b>Società congiuntamente controllate di fatto ai sensi della sezione 6 del Regolamento</b>				

**B) Società controllate o che controllano a quelle del punto A) (\*)**

Ragione Sociale	Sede legale	P.IVA e C.F.	Quota % Proprietà	Se indirettamente controllate, Società attraverso cui viene esercitato il controllo

(\*) le situazioni di controllo e di collegamento vanno determinate i criteri descritti all'articolo 23 del Testo Unico Bancario nonché dall'art. 2359 codice civile, indicate sul retro della presente dichiarazione.

Eventuali integrazioni e aggiornamenti che dovessero intervenire successivamente saranno comunicate tempestivamente.

Luogo, data

firma

**Articolo 23 T.U.B.: nozione di controllo:**

“Ai fini del presente Capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con gli altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- 2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del CdA;
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
  - i) la trasmissione degli utili o delle perdite;
  - j) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
  - k) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o quote possedute;
  - l) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri di scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.”

**Articolo 2359 C.C.: Società controllate e società collegate.**

Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria; 2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulla quale un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.”

**Allegato C - Assenso da parte del Sindaco assente alla deliberazione ex art. 136 TUB**

**Assenso da parte del Sindaco assente alla deliberazione**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Guber Banca SpA

**Descrizione della operazione deliberata:**

---

---

---

Il sottoscritto ..... Sindaco Effettivo, assente alla seduta di Codesto CdA del ..... della Guber Banca SpA, dichiara di approvare, ai sensi dell'articolo 136 T.U.B. ed art. 2391 CC la seguente delibera:

---

---

---

---

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma)

### **Allegato D – Mappatura dei soggetti collegati**

<b>PARTI CORRELATE</b>	<b>DEFINIZIONE</b>	<b>GUBER BANCA S.P.A.</b>
	1. <i>Esponenti aziendali</i>	Amministratori e Sindaci
	2. <i>Partecipanti</i>	Azionisti (persone fisiche e giuridiche)
	3. <i>Soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri</i>	N/A
	4. <i>Società o imprese, anche costituita in forma non societaria, su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole</i>	Veicoli di cartolarizzazione o di altra natura tempo per tempo costituiti (Entità)
<b>SOGGETTI CONNESSI</b>	• <i>Società e imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata</i>	Società o imprese controllate dagli esponenti aziendali e dagli azionisti
	• <i>Soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata</i>	Persone fisiche o giuridiche che controllano gli azionisti persone giuridiche
	• <i>Stretti familiari di una parte correlata e società o imprese controllate da questi ultimi</i>	Stretti familiari di amministratori, sindaci e azionisti: - coniuge - convivente more uxorio - figli del coniuge o del convivente more uxorio - genitori - figli - sorelle/fratelli - nonni - nipoti (figli dei figli) e le imprese da questi controllate.

La Banca censisce gli affini fino al secondo grado delle Parti Correlate.

**Allegato E - prospetto di sintesi dei processi deliberativi delle operazioni con soggetti collegati**

	<b>COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI</b>	<b>COLLEGIO SINDACALE</b>	<b>ORGANO DELIBERANTE</b>
<b>OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA</b>	Il Comitato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- è coinvolto nella fase delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo;</li> <li>- esprime al Consiglio di Amministrazione un parere motivato sull'interesse della banca al compimento dell'operazione.</li> </ul>	Laddove il Comitato rilasci un parere negativo o condizionato al compimento dell'operazione, il Collegio Sindacale rilascia un parere preventivo al fine della delibera di competenza del Consiglio di Amministrazione.	Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito alle operazioni di Maggiore Rilevanza.
<b>OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA</b>	Il Comitato esprime al Consiglio di Amministrazione un parere motivato sull'interesse della banca al compimento dell'operazione.	n/a	L'organo deliberante è identificato sulla base del sistema delle deleghe della banca.
<b>OPERAZIONI ORDINARIE</b>	Il Comitato riceve un flusso informativo aggregato di tipo ex post, su base annuale	n/a	L'organo deliberante è identificato sulla base del sistema delle deleghe della banca.
<b>OPERAZIONI EX ART. 136 TUB</b>	Il Comitato riceve un flusso informativo completo e tempestivo sull'operazione	Il Collegio Sindacale è chiamato a votare, ai sensi dell'art. 136 TUB	Il Consiglio di Amministrazione è chiamato a deliberare in merito alle operazioni ex art. 136 TUB